



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE E ISTITUZIONE DEI RELATIVI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5

Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici

E' istituito l'albo dei pedagogisti. E' istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. E' consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

Versione in vigore dal 23 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali
Estremi	Legge 15 aprile 2024, n. 55
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-ordinamento-delle-professioni-pedagogiche/art-5-istituzione-dell-albo-dei-pedagogisti-e-dell-albo-degli-educatori>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it